

FAQ

POR MARCHE FESR 14-20 COMPETIVITA' 14-20 ASSE 7 D.LGS 50/2016 e ss.mm.- Procedura Aperta per affidamento servizio assistenza tecnica al POR FESR 14-20. Base d'appalto € 1.200.000,00 (Iva inclusa)

QUESITO 1.

Quale requisito di capacità tecnica e professionale il disciplinare, all'art. 7.3 richiede quanto segue " [...] i servizi devono riferirsi ad attività di assistenza tecnica a supporto dei programmi operativi nazionali (PON) o regionali (PO) nell'ambito del FESR. Tali servizi dovranno essere resi a supporto dell'intero Programma Operativo. Non saranno considerati utili i servizi di assistenza tecnica".

Si chiede se, ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, si possano considerare i servizi Assistenza Tecnica all'AdG, all'AdC e all'AdA se " resi a supporto dell'intero Programma Operativo"?

RISPOSTA

Fermo restando l'autonomia della Commissione di gara a giudicare i requisiti i servizi della società che intende partecipare alla gara devono riguardare l'assistenza tecnica all'AdG visto che il bando viene emanato dall'AdG e riguarda anche nei contenuti servizi di supporto all'AdG mentre quelli relativi l'AT dell'AdA e/o dell'AdC hanno contenuti diversi.

QUESITO 2

In riferimento al bando di cui all'oggetto, il Disciplinare di gara (Allegato B al Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche Comunitarie e Autorità di Gestione FESR e FSE), al **par. 7.3** – Requisiti di partecipazione, con specifico riguardo ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai concorrenti ai sensi dell'art. 83, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, richiede di aver svolto: *"Almeno due servizi, per un importo fatturato complessivo pari ad almeno 600.000,00 euro, prestati negli ultimi tre anni. (...) i servizi devono riferirsi ad attività di assistenza tecnica a supporto dei programmi operativi nazionali (PON) o regionali (PO) nell'ambito del FESR. Tali servizi dovranno essere resi a supporto dell'intero Programma Operativo. Non saranno considerati utili i servizi di assistenza tecnica a supporto di singoli interventi dei programmi operativi né a progetti di Cooperazione Territoriale Europea (CTE). Possono essere computati solo i servizi di importo contrattuale, singolarmente, non inferiore ad euro 100.000,00 (IVA esclusa)".*

Si richiede, pertanto, di chiarire se, atteso quanto illustrato e fermo restando i requisiti dell'importo complessivo di € 600.000,00 e del singolo importo contrattuale di almeno € 100.000,00, i servizi richiamati di assistenza tecnica agli Organismi Intermedi titolari di delega per l'attuazione, la gestione e il controllo di Programmi complessi di interventi cofinanziati a valere sul POR FESR possono essere considerati quali servizi utili ai fini del soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal Disciplinare di gara (par. 7.3) e sopra menzionati.

Considerato che il citato par. 7.3 del Disciplinare di gara esplicita che: "La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati".

RISPOSTA

Fermo restando che la competenza a valutare l'idoneità dei requisiti spetta alla Commissione esaminatrice, la scrivente stazione appaltante che ha redatto il bando ritiene che l'attività da voi descritta si configura quale assistenza tecnica a supporto di singoli interventi di un programma, ancorché importanti e non a supporto dell'Autorità di

Gestione di un PON o POR le cui funzioni sono molto più ampie e complesse di quelle necessarie a supportare la realizzazione di un progetto o gruppi di progetti.

